



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIO

NUMERO GENERALE	33
DATA	16/06/2025

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO SINTEL E-PROCUREMENT DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA SINO AL 30/06/2025.

DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023.

CPV: 09310000-5 - CIG: B21AE070E5 - B73C5DE2BB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 18 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 19 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 03 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 4 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATA la determinazione n. 18 del 17/03/2025 recante per oggetto "imposte, tasse, abbonamenti e utenze varie per il funzionamento dell'ente - anno 2025" con la quale si è provveduto a creare gli impegni per la corresponsione delle spese relative alla fornitura di energia elettrica sino al 31/12/2025 come segue:

DESCRIZIONE	FORNITORE	TOTALE	CAPITOLO	CIG
Energia elettrica IMMOBILE EX SEDE BIM	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.	€ 8.000,00	1132/0	B21AE070E5
Energia elettrica sala "Server"	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.	€ 4.000,00	1132/0	
Energia elettrica IMMOBILE DARFO B.T.	VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.	€ 19.000,00	1132/0	

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- In base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del 6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono ora tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P. A. (MEPA) CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici.
- Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

CONSIDERATO che:

- il valore complessivo assumibile della fornitura è valutabile in € 31.000,00 IVA compresa;
- il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);

CONSIDERATA l'offerta acclarata al protocollo dell'Ente al n. 0000534, in data 29/04/2025, dalla ditta Valle Camonica Servizi Vendite con sede in Via M. Rigamonti 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), nella quale vengono evidenziate le condizioni della fornitura per un corrispettivo pari al ribasso unico del 10% (dieci) sugli spread di aggiudicazione della Convenzione Consip EE 22 – Lotto 3 Lombardia – Prezzi variabili, come indicato in contratto all'art. 5;

CONSIDERATO che le utenze elettriche sono già in capo alla ditta Valle Camonica Servizi Vendite con sede in Via M. Rigamonti 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS);

DATO ATTO CHE l'importo complessivo posto a base dell'affidamento è stimato in complessivi € 25.409,83 (oltre IVA).

DATO ATTO CHE trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 140.000 €; che sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato, si ritiene conveniente per l'ente l'esercizio della facoltà concessa dall'art. 50 del codice dei contratti, e quindi di procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la documentazione della RDO:

- "Dettaglio tecnico economico" Allegato 1;
- "Contratto" Allegato 2;

DATO ATTO CHE, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 183 commi 6 e 7 del D. Lgs n. 267/2000

RITENUTO conveniente per l'ente procedere al rinnovo del contratto per la fornitura di energia elettrica, rimanendo in capo al medesimo fornitore attualmente utilizzato, aderendo al nuovo contratto proposto per il periodo dal 01/07/2025 al 30/06/2026;

DATO ATTO che i Codici Identificativi di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato sono i seguenti: B21AE070E5 sino al 31/12/2025 – B73C5DE2BB sino al 31/12/2026, e che:

- L'appaltatore, il sub-appaltatore e il sub-contraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 08.01.2024 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 e successive modifiche effettuate;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per il "rinnovo del contratto per la fornitura di energia elettrica dal 01/07/2025 al 30/06/2026 per l'immobile sito in Piazza Medaglie d'Oro a Darfo Boario Terme e la Ex-Sede di Breno del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica" mediante il mercato elettronico SINTEL E-PROCUREMENT di ARCA s.p.a. - Regione Lombardia;
2. di dare atto che l'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Valle Camonica Servizi Vendite con sede in Via M. Rigamonti 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS);
3. di aderire al nuovo contratto con tariffazione pari al ribasso unico del 10% (dieci) sugli spread di aggiudicazione della Convenzione Consip EE 22 – Lotto 3 Lombardia – Prezzi variabili proposto dalla ditta Valle Camonica Servizi Vendite con sede in Via M. Rigamonti 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), alle condizioni pattuite nello stesso;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;
5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che andranno a fare parte della documentazione della trattativa diretta:
 - Dettaglio tecnico economico – Allegato 1;
 - Contratto - Allegato 2;
6. di dare atto che l'importo complessivo posto a base dell'affidamento è stimato in complessivi € 25.409,83 + IVA;
7. di demandare ad un successivo atto la definizione degli impegni di spesa per il periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026;
8. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: B21AE070E5 sino al 31/12/2025 – B73C5DE2BB sino al 31/12/2026;
9. ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Economico-Finanziario

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 33 del 16/06/2025

OGGETTO :	RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO SINTEL E-PROCUREMENT DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA SINO AL 30/06/2025. DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023. CPV: 09310000-5 - CIG: B21AE070E5 - B73C5DE2BB
------------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

QUANTITA'	OGGETTO	PRODUTTORE	FORNITORE	PREZZO A BASE D'ASTA	PREZZO TOTALE	PREZZO CON IVA
1	Servizio di fornitura di energia elettrica presso la ex-sede dell'ente e immobile in Piazza Medaglie d'Oro a Darfo Boario terme periodo 01/07/2025 – 30/06/2026. Tariffazione pari al ribasso unico del 10% (dieci) sugli spread di aggiudicazione della Convenzione Consip EE 22 – Lotto 3 Lombardia – Prezzi variabili		Valle Camonica Servizi Vendite S.P.A.	€ 25.409,84	€ 25.409,84	€ 31.000,00
1				TOTALE	€ 25.409,84	€ 31.000,00

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Tra

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A., società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, 65 – capitale sociale di euro 1.997.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia – codice fiscale e partita I.V.A. n. 02349420980, rappresentata dall'Ing. **Roberto Ghirardi** in qualità di Procuratore Speciale, munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata **VCSV o Parte**)

e

Il Consorzio Comuni B.I.M. Valle Camonica

legalmente rappresentato dal Sig. Corrado Tomasi Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il municipio sito in Via Piazza Tassara 3, Breno, munito di ogni necessario potere

(di seguito denominato **CLIENTE o Parte**)

Premesso che:

- VCSV è un Cliente idoneo grossista ai sensi dell'art. 2 comma 5 e 14 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n° 79 ed è in grado di soddisfare i fabbisogni di energia elettrica del CLIENTE a seguito di autonoma attività di approvvigionamento;
- VCSV è interessato a somministrare energia elettrica al CLIENTE e il CLIENTE è interessato ad acquistare da VCSV l'energia elettrica da consegnare presso i punti di riconsegna riportati in Allegato 1;
- l'art. 14, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, come novellato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 è Cliente idoneo ogni Cliente finale di energia elettrica;
- Il CLIENTE intende conferire a VCSV, o a società da essa indicata, il mandato per la stipula del contratto di trasporto e del contratto per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
- Il CLIENTE dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in stato di sospensione della fornitura per morosità nei confronti di altro fornitore ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore dovuto al ricorso al sistema indennitario, previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 191/09 e s.m.i.

si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- Decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- Testo integrato** è la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 30/01/04, n. 5/04, come successivamente modificata ed integrata;
- Dispacciamento** è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale (delibera AEEG 48/04 e successive modifiche e integrazioni):
 - degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
 - della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), della deliberazione n. 95/01;
 - dei circuiti di interconnessione con le reti estere.

- Prelievo di potenza:** si assume come potenza prelevata in ciascuna ora ai fini della determinazione dei prelievi massimi mensili il valore massimo dei quattro prelievi medi effettuati nei periodi di 15 minuti primi consecutivi di ciascuna ora fissa.
- Gestore di rete competente,** per ciascun punto di prelievo, è il soggetto responsabile del trasporto dell'energia elettrica immessa in rete da VCSV e consegnata presso il punto di prelievo del Cliente;
- Misura** dell'energia elettrica è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione;
- Punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale;
- Reti con obbligo di connessione di terzi sono:**
 - le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
 - le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
 - le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
 - la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
- Trasmissione** è l'attività di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
- Trasporto dell'energia elettrica** sulle reti con obbligo di connessione di terzi è l'attività articolata in trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse formano parte integrante del presente Contratto, così come le definizioni e l'Allegato 1.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica da parte di VCSV al CLIENTE a copertura del fabbisogno dei punti di prelievo di cui all'Allegato 1.

4. DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto decorre dalle ore 00.00 del 01/07/2025 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2026.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA.

Il costo totale a carico del CLIENTE, per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente contratto, è formato dalle seguenti componenti:

- Corrispettivo "Energia"**, composto da:

per le utenze Multiorarie, della somma:

- degli Spread riportati in **Tabella 5.1**, espressi in Euro/MWh;
- del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP).

per le utenze Monorarie, della somma:

- dello Spread riportato in **Tabella 5.1**, espresso in Euro/MWh;

Sigla Cliente: _____



Sigla Fornitore: _____

b.2) del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

il tutto, per entrambe le tipologie d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

Il CLIENTE si impegna al rilascio in favore di VCSV dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del contratto di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che VCSV predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma a).

- b) Il corrispettivo mercato capacità ed i corrispettivi relativi al dispacciamento** del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile.
- c) Il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema** (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM} , A_{SOS} UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'ARERA e l'eventuale **corrispettivo C^{MOR}**.
- d) Le imposte e le eventuali addizionali**, previste dalla normativa vigente, anche se introdotte successivamente all'inizio del periodo di fornitura.

I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati.

REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato:

- per le Utenze Multiorarie, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo, entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

TABELLA 5.1

Misuratori Monorari F0 [€/MWh]	Misuratori Multiorari [€/MWh]		
	F1	F2	F3
1,395	1,395	1,395	1,395

Qualora durante il periodo contrattuale, intervengano nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate con VCSV, quest'ultima garantirà l'automatico adeguamento delle proprie tariffe ai predetti corrispettivi così da assicurare in ogni momento al CLIENTE le condizioni economiche migliori. Nel caso in cui VCSV non dovesse rispettare quanto sopra definito, il contratto sarà da considerarsi nullo.

6. PERIODICITÀ DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

- La fatturazione dell'energia elettrica somministrata avrà periodicità mensile;
- Il CLIENTE si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato con valuta fissa beneficiario entro venti (20) giorni dalla data di emissione della fattura stessa, accreditando a VCSV gli importi complessivi fatturati mediante addebito diretto in conto corrente tramite procedura SDD;
- Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
- Fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da VCSV, in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti dal CLIENTE, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trentosessantacinquesimo) del tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di quattro punti percentuali.
- In caso di ritardato pagamento delle fatture VCSV si riserva inoltre il diritto di escutere in pagamento la fideiussione ricevuta in via preventiva anche, ai sensi dell'art. 1194 c.c., a copertura degli interessi maturati alla data dell'incasso e/o a copertura delle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale.
- In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture e ferma restando l'applicazione degli interessi e delle maggiori spese di cui sopra VCSV, in applicazione della Delibera 04/08 dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, a decorrere dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura, potrà inviare al CLIENTE una comunicazione informandolo che, decorsi 5 giorni dal ricevimento della stessa, senza che sia intervenuto pagamento delle somme dovute, richiederà al distributore competente, la sospensione della fornitura in tutto o in parte dei siti. Solo qualora tecnicamente possibile, VCSV potrà richiedere al Distributore competente, prima della sospensione della fornitura, la riduzione al 15% del livello della potenza disponibile e decorsi 10 giorni dalla riduzione, senza che sia intervenuto il pagamento da parte del CLIENTE, il Distributore potrà procedere a sospendere la fornitura.
- Decorsi 10 giorni dalla sospensione senza che il CLIENTE abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà di VCSV risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. Inoltre il CLIENTE corrisponderà integralmente a VCSV gli oneri di dispacciamento derivanti dagli impegni assunti da VCSV al fine di garantire l'approvvigionamento di energia al CLIENTE medesimo per il periodo contrattuale.
- Per l'applicazione del suddetto comma, il Sabato non si considera giorno feriale.

7. GARANZIE

Non è previsto il rilascio di alcuna forma di garanzia da parte del CLIENTE.

8. RECESSO

- Nei limiti di quanto previsto dal quadro normativo vigente e fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8.A e 8.B, le PARTI convengono che VCSV e il CLIENTE rinunciano sin d'ora ad avvalersi del diritto di recedere dal presente Contratto di Fornitura, come di volta in volta integrato e/o modificato, anche ai sensi delle delibere ARERA 302/2016/R/COM e s.m.i.
- È riconosciuta a VCSV la facoltà di recedere dal presente Contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare al CLIENTE in ogni caso di risoluzione del Contratto di trasporto con il Competente Gestore della rete non dipendente da fatti ascrivibili a VCSV. Tale circostanza sarà comunicata al CLIENTE per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi. Il recesso avrà efficacia dal momento in cui cesserà effettivamente il contratto di trasporto.
- È riconosciuta a VCSV la facoltà di recedere dal presente Contratto nei casi previsti dall'articolo 6 comma f.

9. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Sigla Cliente: _____



Sigla Fornitore: _____

Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità (ARERA, Terna S.p.A., Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato) che rendano a VCSV, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, VCSV ne darà tempestiva comunicazione al CLIENTE, a mezzo raccomandata A/R. In caso di impossibilità le Parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto, ferma restando la possibilità per VCSV di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del CLIENTE, con esclusione di reciproche pretese.

10. RINEGOZIAZIONE

- a) Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni di fornitura sono state determinate in conformità al sistema normativo e tariffario vigente al momento dell'accettazione della offerta di fornitura. L'introduzione di nuovi oneri incidenti sulla fornitura di energia elettrica darà luogo ad una variazione corrispondente dei prezzi indicati all'articolo 5.A.
- b) Le Parti si impegnano a modificare il presente Contratto inserendo nello stesso ogni e qualsiasi modifica o clausola che fossero necessarie per conformare il Contratto ad eventuali nuove disposizioni di legge e/o deliberazioni delle competenti Autorità Governative di controllo.
- c) Qualora a seguito di modifiche della normativa specifica del settore elettrico da parte dell'ARERA, di Terna S.p.A., del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., del Ministero delle Attività Produttive le condizioni tecniche ed economiche del presente contratto risultassero significativamente modificate o non più applicabili e tali da determinare una maggiore onerosità delle prestazioni a carico anche di una sola delle Parti, rispetto al valore originario della prestazione al momento della sottoscrizione del contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
- d) Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una delle Parti di rinegoziazione del contratto, è data a ciascuna Parte la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R., con un preavviso compatibile con l'entrata in vigore della nuova normativa, e comunque non superiore a 30 giorni.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a) Ferma restando l'applicabilità della generale disciplina in materia di risoluzione per inadempimento e di responsabilità contrattuale, il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'ad. 1456 c.c. nei seguenti casi di inadempimento del CLIENTE:
 - morosità nel pagamento della fornitura di energia elettrica oggetto del presente Contratto per un periodo superiore a 30 giorni;
 - sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
 - violazione dell'obbligo di mettere a disposizione del Competente Gestore della Rete e di VCSV aree e locali idonei di cui al successivo articolo 15;
 - violazione del divieto di manomissione degli impianti, apparecchi e materiali di proprietà del Competente Gestore della Rete o di VCSV di cui al successivo articolo 15;
 - mancato adeguamento degli impianti alle normative CEI ed antinfortunistiche;
 - violazione della clausola di esclusiva e di divieto di vendita a terzi, di cui al precedente art. 3;
 - prelievi fraudolenti di energia elettrica.
- b) In ogni caso di risoluzione automatica del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, il CLIENTE è tenuto a risarcire VCSV degli eventuali danni arrecati.

12. INTERRUZIONI E DISFUNZIONI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

- a) VCSV non è responsabile delle interruzioni o disfunzioni del servizio di somministrazione di energia elettrica derivanti da caso fortuito, forza maggiore o da fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o al Gestore della Rete competente per il punto di prelievo oggetto del presente contratto.
- b) A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono forza maggiore: eventi bellici, insurrezioni, incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, scioperi generali nazionali, provvedimenti generali dell'Autorità di sospensione o interruzione dell'attività.
- c) La consegna dell'energia elettrica avverrà attraverso le reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità delle somministrazioni è pertanto corrispondente al livello assicurato dai Gestori di Rete e regolamentato dall'Autorità. VCSV non è pertanto responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo, essendo tale responsabilità interamente a carico dei Gestori delle Reti Competenti.
- d) In nessun caso VCSV risponderà nei confronti del CLIENTE per perdite di profitto, fermi di produzione e qualsivoglia ulteriore danno diretto e consequenziale.

13. MISURE

Il servizio di misurazione dei consumi di energia elettrica è regolato dalla deliberazione 5/04 e successive modifiche e integrazioni.

14. IMPIANTI DEL CLIENTE

- a) Gli impianti del CLIENTE connessi alla rete devono essere rispondenti ai vigenti disposizioni di legge ed in particolare alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed alle disposizioni antinfortunistiche.
- b) Il CLIENTE dichiara che gli allacciamenti dei propri punti di prelievo dalla rete elettrica attualmente esistenti sono regolarmente in funzione alla data della sottoscrizione del presente Contratto e adeguatamente dimensionati a prelievi di energia analoghi a quelli previsti dal presente Contratto.
- c) Il CLIENTE si impegna a consentire verifiche ai propri impianti sia da parte di VCSV che dei Gestori della Rete competenti ciascun punto di prelievo. Qualora tali verifiche evidenzino irregolarità, VCSV potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica finché il CLIENTE non abbia effettuato, a proprie cure e spese, i necessari interventi tecnici di adeguamento o ripristino.

15. APPARECCHIATURE DEL COMPETENTE GESTORE DI RETE

- a) Il CLIENTE si impegna a mettere a disposizione del Competente Gestore della Rete, gratuitamente e per tutto il periodo di durata del Contratto, le aree ed i locali identificati come idonei alla installazione dei gruppi di misura e delle apparecchiature utili per il controllo delle misure, la lettura e la trasmissione dei dati.
- b) È fatto divieto al CLIENTE di rimuovere, cancellare o modificare i contrassegni apposti sugli impianti ed apparecchi installati dal Competente Gestore della Rete e di modificare in qualsiasi modo il loro funzionamento

16. CESSIONE DEL CONTRATTO

- a) VCSV ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, il contratto a Società abilitate a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei.
- b) Ferma restando la disciplina prevista dall'ad. 2558 c.c. per il caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, le Parti convengono che, salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di VCSV, il CLIENTE resterà obbligato in via solidale con il cessionario dell'azienda per il pagamento dei corrispettivi di fornitura sino alla scadenza del Contratto.

17. NULLITÀ PARZIALE

L'eventuale nullità di una o più condizioni del presente Contratto non incide sulla validità del medesimo, fermo l'impegno delle Parti a sostituire le condizioni affette da nullità con altre che riflettano quanto più possibile gli obiettivi originariamente perseguiti.

Sigla Cliente: _____



Sigla Fornitore: _____

18. DOMICILIO

Il CLIENTE e VCSV eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale.

19. MODIFICHE

- a) Il presente Contratto contiene tutti i patti ed accordi in essere tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo e/o corrispondenza intercorsa tra di esse sino alla data della sua stipulazione.
- b) Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere approvata dalle Parti mediante accordo scritto.

20. TRIBUNALE DI COMPETENZA E CLAUSOLE FINALI

- a) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione o da ogni altra questione relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa esclusione della competenza di ogni altro foro.
- b) Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

21. CONFIDENZIALITA'

I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali.

Letto, confermato e sottoscritto in Darfo Boario Terme (BS) Il, 24/04/2025

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Ing. Roberto Ghirardi

IL CLIENTE

(Timbro e Firma)

IL PRESIDENTE

(Corrado Tomasi)



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.

Il CLIENTE dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli:

2 (premesse e definizioni), **3** (oggetto del contratto), **4** (durata della fornitura), **5** (condizioni economiche di fornitura), **6** (pagamenti), **7** (garanzie), **8** (recesso), **9** (impossibilità sopravvenuta), **10** (rinegoziazione), **11** (clausola risolutiva espressa), **12** (interruzioni e disfunzioni del servizio di fornitura di energia), **16** (cessione del contratto), **17** (nullità parziale), **19** (modifiche), **20** (tribunale di competenza e clausole finali), **21** (confidenzialità).



IL CLIENTE
(Timbro e Firma)

IL PRESIDENTE
(Corrado Tomasi)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.



ALLEGATO 1

INFORMAZIONI TECNICHE DI FORNITURA, PREVISIONI DI CONSUMO

Comune	Sede
Consorzio Comuni B.I.M. Valle Camonica	

POD	Tensione [V]	Potenza [KW]	Gestore di Rete
IT001E25987901	380	37,50	E-distribuzione S.p.A.
IT001E16004085	380	20,00	E-distribuzione S.p.A.
IT001E25977710	380	15,00	E-distribuzione S.p.A.

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Roberto Ghirardi



IL CLIENTE
(Timbro e Firma)

IL PRESIDENTE
(Corrado Tomasi)



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.

Sigla Cliente: 

Sigla Fornitore: _____